



AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

REGOLAMENTO

Appalti, forniture e spese in economia

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 126 del 7 novembre 2016

Sede legale: LAVIS - Via G. Di Vittorio n. 84 - Tel. 0461 241181 - Fax 0461 240235

Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale ASIA

Documento	Data emissione	Rev.	Data revisione	Pagina
Delibera n. 126 del CdA	07/11/2016	R00	---	2 di 19

SOMMARIO

PARTE I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto, scopo e principi
- Art. 2 – Normativa di riferimento e definizioni
- Art. 3 – Modalità di affidamento
- Art. 4 – Obiettivi ambientali
- Art. 5 – Procedura aperta
- Art. 6 – Procedura ristretta
- Art. 7 – Procedure negoziate per acquisizione di beni e servizi
- Art. 8 – Commissione Giudicatrice e Seggio di gara
- Art. 9 – Suddivisione in lotti, requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione
- Art. 10 – Svolgimento della gara

PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI E FORNITURE

SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

- Art. 11 – Ambito di applicazione
- Art. 12 – Trattativa privata diretta
- Art. 13 – Procedura negoziata previo confronto concorrenziale
- Art. 14 – Ricorso al Mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (MePAT) ed al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
- Art. 15 - Fondo Economale

PARTE III - CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI SOTTO SOGLIA

COMUNITARIA

- Art. 16 – Modalità di scelta del contraente affidamento di lavori
- Art. 17 – Incarichi tecnici

PARTE IV - APPROVAZIONI ED AUTORIZZAZIONI

- Art. 18 – Competenze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 19 – Incompatibilità

Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale ASIA

Documento	Data emissione	Rev.	Data revisione	Pagina
Delibera n. 126 del CdA	07/11/2016	R00	---	3 di 19

Art. 20 – Competenze del Direttore

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Esecuzione dei contratti

Art. 22 – Durata del contratto

Art. 23 – Prezzi - revisione e aggiornamento

Art. 24 – Modalità di risoluzione delle controversie

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

Art. 26 – Rendicontazione

Art. 27 – Miscellanea

Art. 28 – Rinvio

Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale ASIA

Documento	Data emissione	Rev.	Data revisione	Pagina
Delibera n. 126 del CdA	07/11/2016	R00	---	4 di 19

PARTE I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto, scopo e principi

1.1 Il presente Regolamento disciplina i processi di approvvigionamento aziendali e, più in generale, l'attività negoziale dell'Azienda in materia di contratti di lavori, servizi e forniture, in attuazione di quanto disposto dello Statuto aziendale, art. 62, n. 2, lett. b) e art. 55 e dalla L.R. 1/1993 e ss.mm., art. 44, co. 14.

1.2 Scopo del presente Regolamento è garantire la qualità delle prestazioni nelle fasi di affidamento e di esecuzione degli appalti di lavori, servizi, forniture, delle concessioni e dei partenariati pubblico-privati, nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nella fase di affidamento, lo scopo è altresì di coniugare le esigenze di speditezza e celerità dei processi di approvvigionamento e dei procedimenti amministrativi aziendali con il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché, nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, di rotazione e di massima ed effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

1.3 Il principio di economicità di cui al precedente comma può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti dalla legge speciale di gara che siano ispirati ad esigenze sociali, alla tutela dell'ambiente e al rispetto dei principi e degli impegni di cui alla Carta dei Servizi Pubblici adottata dall'Azienda ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

1.4 Nei processi di approvvigionamento di cui al presente Regolamento, l'Azienda si attiene altresì ai principi di cui al Codice Etico e al Modello Organizzativo adottati a norma del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e al Piano Nazionale Anticorruzione a norma del D.Lgs. 190/2012 e ss.mm.ii. Il presente Regolamento si prefigge di contribuire all'efficacia del Modello di Organizzazione e Gestione e costituisce parte integrante dei Piani di prevenzione della corruzione implementati dall'Azienda e previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione ex L. 190/2012.

Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale ASIA

Documento	Data emissione	Rev.	Data revisione	Pagina
Delibera n. 126 del CdA	07/11/2016	R00	---	5 di 19

ART. 2 - Normativa di riferimento e definizioni

2.1 Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 902/86, avente ad oggetto la disciplina specifica delle Aziende di servizi dipendenti dagli Enti locali.

2.2 I processi di approvvigionamento e l'attività negoziale dell'Azienda avvengono nell'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché della vigente normativa europea, provinciale e nazionale di riferimento e nello specifico delle seguenti norme di legge e regolamentari:

- Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici;
- Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- L.P. 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012” e relativo emanando Regolamento di attuazione;
- L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento di attuazione;
- L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento di attuazione;
- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”;
- Le Deliberazioni di Giunta Provinciale, adottate e adottande, previste dalla L.P. 2/2016;

Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale ASIA

Documento	Data emissione	Rev.	Data revisione	Pagina
Delibera n. 126 del CdA	07/11/2016	R00	--	6 di 19

- Le Linee Guide ANAC e i Decreti Ministeriali, adottati e adottandi, previsti dal D.Lgs. 50/2016;

- Il Piano Nazionale Anticorruzione, di cui alla deliberazione ANAC n. 831/2016.

2.3 Ogni aggiornamento della normativa di cui al precedente comma deve ritenersi immediatamente applicabile al presente Regolamento ai fini della sua interpretazione ed esecuzione a partire dall'entrata in vigore della predetta fonte normativa e regolamentare. Nello specifico, sono da ritenersi automaticamente aggiornati gli importi previsti per l'individuazione della modalità di affidamento dei contratti (cc.dd. "soglie"), siano essi di rilevanza europea, provinciale o nazionale.

2.4 Per le definizioni utilizzate nel presente Regolamento si rinvia all'art. 5 comma 4 della L.P. 2/2016 e, in subordine, all'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 3 - Modalità di affidamento

3.1 Le modalità di scelta del contraente devono essere indicate nella deliberazione a contrarre e sono la procedura aperta, la procedura ristretta e la procedura negoziata.

3.2 Per "procedure negoziate" si intendono la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Quest'ultima include la trattativa privata, anche nella forma di trattativa diretta, prevista dalla L.P. 23/1990.

3.2 Alla scelta del contraente l'Azienda deve procedere, nell'ambito delle modalità di cui al comma 1, mediante strumenti telematici nei casi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

3.3 Per i contratti comportanti entrate per l'Azienda, il metodo ordinario di scelta del contraente è la procedura aperta. L'Azienda può, motivatamente, adottare un'altra modalità di affidamento (ivi inclusa la procedura negoziata) in ragione dell'importo e/o della tipologia dei beni o dei servizi. Per l'alienazione dei beni mobili dichiarati fuori uso, la modalità di affidamento è la procedura negoziata.

3.4 Sino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione, a norma degli artt. 38 e 216 comma 10 D.Lgs. 50/2016, sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter L. 221/2012. L'Azienda nomina il Responsabile per l'Anagrafe della Stazione Appaltante che, nell'ambito dell'autonomia organizzativa aziendale e in

Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale ASIA

Documento	Data emissione	Rev.	Data revisione	Pagina
Delibera n. 126 del CdA	07/11/2016	R00	---	7 di 19

relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura, può essere attribuito anche allo stesso soggetto che ricopre il ruolo di Responsabile del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

ART. 4 – Obiettivi ambientali

4.1 Ai sensi dell'art. 34, D.lgs. 50/2016, l'Azienda contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti nel Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM (Criteri Ambientali Minimi), adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché con delibera della Giunta provinciale, limitatamente ai CAM adottati con riferimento alle categorie per le quali non siano stati approvati criteri ambientali a livello nazionale. L'Azienda verifica se è possibile inserire nel bando, nella lettera di invito e nel capitolato speciale di appalto le ulteriori specifiche tecniche ambientali premianti, ai fini dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 6, D.lgs. 50/2016 e dell'attribuzione di un punteggio in sede di valutazione qualitativa delle offerte tecniche.

ART. 5 - Procedura aperta

5.1 Salvo che la legge disponga diversamente, l'Azienda si avvale della procedura aperta:

- a. per i contratti di lavori, servizi e forniture eccedenti la soglia comunitaria, qualora non si renda opportuna una preselezione dei concorrenti;
- b. in ogni altro caso in cui si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero opportuno in relazione alle esigenze aziendali e/o alla natura del contratto.

ART. 6 - Procedura ristretta

6.1 Salvo che la legge disponga diversamente, l'Azienda si avvale della procedura ristretta quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti e in ogni altro caso in cui si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero opportuno in relazione alle esigenze aziendali e/o alla natura del contratto.

6.2 In caso di procedura ristretta, il Consiglio di Amministrazione approva l'elenco degli operatori economici da invitare alla gara, sulla base della proposta formulata dal

Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale ASIA

Documento	Data emissione	Rev.	Data revisione	Pagina
Delibera n. 126 del CdA	07/11/2016	R00	---	8 di 19

Direttore, garantendo il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e di rotazione.

ART. 7 - Procedure negoziate per acquisizione di beni e servizi

7.1 Il ricorso alla procedura negoziata previa pubblicazione del Bando di gara è consentito nei casi, alle condizioni e con le procedure specificate dall'art. 21, L.P. 23/1990.

ART. 8 – Commissione Giudicatrice e Seggio di Gara

8.1 Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione Giudicatrice, composta da n. 3 o n. 5 membri, che il Consiglio di Amministrazione nomina dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

8.2 La Commissione Giudicatrice è nominata secondo il combinato disposto dell'art. 21 L.P. 2/2016 e dell'art. 77 D.Lgs. 50/2016. Il Presidente è nominato dall'Azienda tra i commissari sorteggiati da ANAC. I componenti diversi dal Presidente sono invece scelti dall'elenco telematico aperto della Provincia Autonoma di Trento di cui all'art. 21 L.P. 2/2016, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità in relazione all'oggetto del contratto o, comunque, se ricorrono esigenze oggettive e provate.

8.3 Nelle more dell'istituzione dell'elenco telematico aperto della Provincia Autonoma di Trento di cui all'art. 21 L.P. 2/2016 e dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrice, tenuto e aggiornato da ANAC e previsto dall'art. 78 D.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 216, comma 2, D.lgs. 50/2016, i membri della Commissione vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione, secondo regole di competenza e trasparenza che sono di seguito individuate:

- La Commissione Giudicatrice è, salvo motivate eccezioni, composta da n. 3 membri;
- E' nominato almeno un componente della Commissione tra il personale interno dell'Azienda, secondo il principio di rotazione.

8.4 Le operazioni di apertura dei plachi contenenti le offerte, di verifica dell'integrità degli stessi, di verifica dei requisiti di partecipazione e, in generale, tutte le operazioni amministrative di cui alle procedure di evidenza pubblica vengono affidate ad un Seggio di Gara, costituito dal Direttore, o suo delegato, coadiuvato da due testimoni,

Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale ASIA

Documento	Data emissione	Rev.	Data revisione	Pagina
Delibera n. 126 del CdA	07/11/2016	R00	---	9 di 19

uno dei quali può svolgere le funzioni di segretario. E' compito del Seggio di gara disporre i provvedimenti di ammissione/esclusione dei concorrenti alle procedure di gara, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Ai sensi dell'art. 29, D.lgs. 50/2016, tali provvedimenti devono essere pubblicati nei successivi due giorni dalla loro adozione sul sito istituzionale dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 9 – Suddivisione in lotti, requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione

9.1 Per favorire l'accesso delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli appalti l'Azienda suddivide gli appalti in lotti. Nella deliberazione a contrarre l'Azienda motiva la mancata suddivisione dell'appalto in lotti. E' fatto divieto di frazionare i servizi/forniture al fine di determinare un importo contrattuale inferiore alle somme indicate al comma 1 del presente articolo, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

9.2 Ancora per favorire l'accesso delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli appalti l'Azienda non richiede requisiti di capacità economico-finanziaria e di tecnico-professionale non proporzionati al contratto da affidare.

9.3 Il criterio di aggiudicazione ordinariamente previsto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Ogni deroga al predetto criterio deve essere previsto da apposita norma di legge e adeguatamente motivato dall'Azienda.

ART. 10 - Svolgimento della gara

10.1 Le sedute di gara sono pubbliche o riservate.

10.2 Sono pubbliche le sedute di apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, di ammissione e di esclusione, di apertura delle offerte tecniche, economiche e di aggiudicazione.

10.3 Sono riservate tutte le altre sedute e, in genere, tutte le operazioni che comportino un esercizio di discrezionalità da parte della Commissione Giudicatrice.

10.4 Le sedute pubbliche avvengono in luogo aperto al pubblico, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti con i mezzi ritenuti di volta in volta ritenuti maggiormente idonei.

Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale ASIA

Documento	Data emissione	Rev.	Data revisione	Pagina
Delibera n. 126 del CdA	07/11/2016	R00	---	10 di 19

10.5 Il Presidente del Seggio di Gara e il Presidente della Commissione Giudicatrice assicurano il regolare svolgimento delle operazioni nel rispetto dei principi di continuità, trasparenza e parità di trattamento. Per motivate esigenze può essere disposta la sospensione della seduta, comunicandone ai concorrenti, con mezzi idonei, il luogo e il momento di ripresa.

10.6 L'indicazione in seduta pubblica del luogo della data e dell'ora in cui riprenderà la seduta pubblica assolve agli obblighi di comunicazione previsti dalla legislazione vigente.

PARTE II - APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

ART. 11 - Ambito di applicazione

11.1 L'acquisizione di servizi e forniture per importi inferiori alle soglie comunitarie avviene:

- mediante acquisizione in economia, nei limiti dell'importo di spesa stabilito dall'art. 32, comma 3, L.P. 23/1990, attualmente fissato in Euro 44.400,00, per le sole spese indicate al comma 2 del predetto articolo;
- a) mediante trattativa privata diretta, ai sensi dell'art. 21, comma 4, L.P. 23/1990 per gli appalti di importo inferiore alla soglia ivi stabilita, attualmente fissata in Euro 46.000,00;
- b) mediante trattativa privata previo confronto concorrenziale tra almeno tre persone o imprese individuate tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h, L.P. 23/1990, per gli appalti di importo compreso tra le soglie ivi stabilite, attualmente pari a Euro 46.000,00 e Euro 190.600,00;
- c) mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per gli appalti di importo compreso tra la soglia di cui all'art. 21, comma 2, lett. h, L.P. 23/1990 e la soglia di rilevanza comunitaria, attualmente fissate rispettivamente in Euro 190.600,00 e 209.000,00.

Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale ASIA

Documento	Data emissione	Rev.	Data revisione	Pagina
Delibera n. 126 del CdA	07/11/2016	R00	---	11 di 19

11.2 Nella determinazione a contrarre si individua:

- la tipologia di bene o servizio da acquisire e le modalità di esecuzione degli interventi;
- l'ammontare della spesa stimato di ciascun intervento, nei limiti di cui agli articoli precedenti, che può anche essere posto come importo a base di gara;
- la procedura di affidamento che si intende adottare;
- il criterio di scelta del contraente;
- la disponibilità e copertura finanziaria.

11.3 L'indagine di mercato, sino all'approvazione da parte della Provincia Autonoma di Trento dell'elenco telematico aperto di cui all'art. 19 L.P. 2/2016, è lo strumento ordinariamente utilizzato dall'Azienda per l'individuazione degli operatori economici da invitare a procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando. L'indagine di mercato è avviata mediante la pubblicazione sul profilo del Committente (sito internet di ASIA) per almeno 15 giorni e mediante l'invio a mezzo PEC ad almeno n. 5 operatori economici dell'avviso: tali operatori economici sono individuati mediante apposite ricerche di mercato. L'avviso di indagine di mercato include le principali caratteristiche dell'appalto e richiede all'operatore economico partecipante di presentare una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di partecipazione.

11.4 Per l'esecuzione delle spese in economia il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'accreditamento di fondi a favore del Direttore stabilendo le cautele che reputerà necessarie a garanzia degli interessi dell'Azienda.

ART. 12 - Trattativa privata diretta

12.1 Per i servizi e le forniture inferiori alla soglia di cui dall'art. 21, c. 4, L.P. 23/1990 è consentito l'affidamento diretto, previo confronto concorrenziale tra gli operatori economici che hanno preventivamente manifestato l'interesse ad essere invitati a confronto concorrenziale per le categorie merceologiche in oggetto.

12.2 L'affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

12.3 La procedura di affidamento diretto si articola nelle seguenti fasi:

Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale ASIA

Documento	Data emissione	Rev.	Data revisione	Pagina
Delibera n. 126 del CdA	07/11/2016	R00	---	12 di 19

a) Deliberazione a contrarre

Si procede come riportato all'art. 11, n. 2.

b) Lettera di invito

La negoziazione, anche informale mediante richiesta di preventivo/offerta, deve concludersi con offerta formale tecnico-economica da parte del soggetto prescelto, inviata con qualsiasi mezzo e corredata, ove necessario, dalla certificazione e/o documentazione inerente il possesso di requisiti.

c) Fase della valutazione dell'offerta

La valutazione è effettuata dal RUP.

d) Fase di Aggiudicazione

L'aggiudicazione ha luogo mediante provvedimento di aggiudicazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del RUP. In seguito all'adozione di tale provvedimento verranno eseguite le comunicazioni di aggiudicazione secondo i termini di legge.

Art. 13 – Procedura negoziata previo confronto concorrenziale

13.1 Per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia per l'affidamento diretto, a seguito della deliberazione a contrarre di cui all'art. 11, comma 2, il confronto concorrenziale avviene mediante consultazione di almeno n. 3 (tre) o n. 5 (cinque) operatori economici, a seconda dell'importo a base di gara, come previsto dall'art. 12, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Tali operatori economici sono individuati tramite indagine di mercato ovvero tramite l'elenco telematico aperto di operatori economici della PAT di cui all'art. 19 L.P. 2/2016. Al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale, l'Azienda può invitare il numero di operatori che ritenga più confacente alle proprie esigenze indicandolo nella deliberazione a contrarre o nell'atto equivalente, purché esso sia pari o superiore al minimo previsto dalla legge.

13.2 La procedura di affidamento si articola nelle seguenti fasi:

a) Deliberazione a contrarre

Si procede come riportato all'art. 11, n. 2.

b) Invito

La spedizione della lettera di invito può avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale ASIA

Documento	Data emissione	Rev.	Data revisione	Pagina
Delibera n. 126 del CdA	07/11/2016	R00	---	13 di 19

La lettera di invito deve contenere gli elementi essenziali del contratto nonché, nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la predeterminazione degli elementi variabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna voce. L'offerta deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- 1) Invio di un plico sigillato e controfirmato; in questo caso il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dall'invio della lettera di invito. All'atto del ricezione delle offerte, da richiedersi in plico chiuso, la segreteria ne annota gli estremi (offerente, oggetto, data e ora di ricezione) e provvede a protocollarla.
 - 2) Ove possibile in termini operativi, organizzativi e tecnologici, l'offerta può essere presentata in forma elettronica similmente a quanto accade con le aste elettroniche.
- c) Fase della valutazione dell'offerta

La valutazione dell'offerta è effettuata dalla Commissione Giudicatrice.

Nell'ipotesi di presentazione di offerte in forma elettronica la procedura di valutazione informatizzata è regolata ex ante nell'ambito della determinazione di autorizzazione a contrarre.

- d) Fase di Aggiudicazione

L'aggiudicazione ha luogo mediante provvedimento di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento. In seguito all'adozione di tale provvedimento verranno eseguite le comunicazioni di aggiudicazione secondo i termini di legge.

ART. 14 - Ricorso al Mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (MePAT) ed al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

14.1 L'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria (attualmente pari ad € 209.000,00) avverrà prioritariamente mediante ricorso Mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (intendendosi con esso sia le convenzioni APAC sia il MePAT) e al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

14.2 Sono escluse dall'applicazione del presente articolo:

- a) acquisti di beni e servizi di importo inferiori a Euro 1.000,00 per i quali, ai sensi dell'art. 69, L.P. 2/2016, non è necessario ricorrere al MePAT o ad altri strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla PAT o da CONSIP s.p.a.;

Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale ASIA

Documento	Data emissione	Rev.	Data revisione	Pagina
Delibera n. 126 del CdA	07/11/2016	R00	---	14 di 19

- b) gli interventi urgenti (urgenza oggettiva e motivata) ovvero quegli interventi nei quali l'urgenza non dipende da carenze organizzative o programmatiche delle Stazioni appaltanti ma è connessa a situazioni che richiedono interventi immediati a fronte del verificarsi di esigenze non prevedibili, straordinarie e contingenti;
- c) gli acquisti effettuati in economia.

14.3 Le modalità di acquisto da osservare nel ricorso al MePAT sono:

- a) l'ordine diretto (ODA), nei casi di acquisizione di beni e servizi per importi inferiori alla soglia dell'affidamento diretto (€ 46.000,00);
- b) la richiesta d'offerta (RDO), nei casi in cui non sia possibile ricorrere all'ordine diretto, di cui alla lettera a) del presente articolo.

14.4 Se il bene o servizio da acquisire non è reperibile tramite convenzioni APAC o tramite ME-PAT (ovvero in caso di assenza della categoria merceologica o RDO negativa) ed è presente la categoria merceologica di interesse nell'ambito dello strumento “Gare Telematiche”, è possibile procedere mediante indizione di una gara telematica sulla piattaforma MERCURIO.

14.5 Se il bene o servizio da acquisire è disponibile sul MEPA con parametri di qualità e di prezzo superiori (migliorativi) rispetto a quelli ottenibili tramite le procedure ordinarie di acquisizione stabilite dalla L.P. 23/90, è necessario perfezionare il contratto tramite tale piattaforma elettronica.

14.6 Se il bene o servizio da acquisire non è disponibile sul sistema MEPA, è necessario attivare le procedure ordinarie ex L.P. 23/90.

14.7 Se il bene o servizio da acquisire è presente ma con parametri di qualità e di prezzo inferiori (peggiorativi) rispetto a quelli ottenibili tramite le procedure ordinarie di acquisizione stabilite dalla L.P. 23/90 è possibile attivare le procedure ordinarie ex L.P. 23/90.

ART. 15 - Fondo Economale

15.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire, su proposta del Direttore, un Fondo Economale per gli acquisti di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14.2 lett. a), prevedendo:

- i beni e i servizi acquistabili (sulla base dell'elenco di cui all'art. 32, comma 2, L.P. 23/1990);

Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale ASIA

Documento	Data emissione	Rev.	Data revisione	Pagina
Delibera n. 126 del CdA	07/11/2016	R00	---	15 di 19

- le modalità di gestione del Fondo, in particolare in materia di utilizzo di denaro contante.

PARTE III - CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

ART. 16 - Modalità di scelta del contraente affidamento di lavori

16.1 Le modalità di scelta del contraente ai fini dell'affidamento di lavori per gli importi inferiori alle soglie comunitarie (attualmente pari ad € 5.225.00,00) sono le seguenti:

- a) mediante affidamento diretto per gli appalti di lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'art. 52, comma 9, L.P. 26/1993, attualmente fissata in Euro 50.000,00;
- b) mediante cattimo fiduciario con gara uffiosa o sondaggio informale tra almeno 12 imprese per gli appalti di lavori di importo compreso tra le soglie stabilite dall'art. 52, comma 9, L.P. 26/1993, attualmente fissate tra Euro 50.000,00 ed Euro 500.000,00;
- c) mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno 20 imprese per gli appalti di lavori di importo compresi tra le soglie stabilite dall'art. 33, comma 5, L.P. 26/1993, attualmente fissate tra Euro 500.000,00 ed Euro 1.000.000,00;
- d) mediante procedura aperta, procedura ristretta o, nei casi previsti rispettivamente dagli artt. 32 e 33 della L.P. 26/1993, con procedura negoziata, con o senza previa pubblicazione di bando, per gli altri appalti di lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, attualmente pari a Euro 5.225.000,00.

16.2 Nei casi dei soli lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore euro 50.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, l'Azienda ha l'obbligo di utilizzare al Mercato elettronico (ME-PAT /MEPA), formulando una Richiesta di offerta nei confronti degli operatori economici abilitati.

16.3 Ai sensi dell'art. 28, L.P. 26/1993, qualora l'Azienda attribuisca un appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, ne deve rendere noto il risultato mediante avviso da pubblicare sul sito istituzionale dell'Azienda per un periodo minimo di dieci giorni.

ART. 17 - Incarichi tecnici

Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale ASIA

Documento	Data emissione	Rev.	Data revisione	Pagina
Delibera n. 126 del CdA	07/11/2016	R00	---	16 di 19

17.1 Per l'affidamento di incarichi di progettazione ed altre attività tecniche si applicano gli articoli 10 e 11 della L.P. 2/2016, gli artt. 8 e 9 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss. mm e, ove applicabili, le disposizioni di cui alla L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss. mm., nonché il D.lgs. 50/2016. Qualora gli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza non possano essere affidati a personale tecnico dipendente dell'Azienda, il Direttore, nei casi di comprovata necessità aziendale, provvede ad affidare tali incarichi esternamente.

17.2 Nei casi di cui al comma precedente, l'Azienda procede tramite confronto concorrenziale condotto tra almeno sette soggetti idonei individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, secondo quanto stabilito dall'art. 25, DPP n. 9-84/2012, ed eccettuate le ipotesi di cui al comma seguente del presente Regolamento.

17.3 L'affidamento degli incarichi tecnici è disposto direttamente nei seguenti casi:

- a) nei casi di urgenza, nei casi in cui sussistono comprovate ragioni tecniche o nel caso in cui, a seguito dell'invito preventivamente inoltrato, non sia pervenuta alcuna offerta o le offerte pervenute non siano idonee o ammissibili;
- b) nel caso in cui il corrispettivo non ecceda l'importo di cui all'articolo 21, c. 4, della L.P. 23/1990 (€ 46.000,00).

L'affidamento diretto è disposto sulla base:

- a) del curriculum professionale avente i contenuti prescritti dall'art. 24, DPP n. 9-84/2012;
- b) del preventivo del compenso completo di tutte le voci di spesa e di ogni altro onere aggiuntivo;
- c) dei tempi necessari per i vari livelli di progettazione e per gli studi connessi e strumentali richiesti;
- d) della dotazione di personale tecnico dipendente, di collaboratori tecnici e specialisti nonché dell'attrezzatura e degli equipaggiamenti tecnici che il professionista intende impiegare nella progettazione oggetto di affidamento.

17.4 Nei casi di incarichi di progettazione il cui valore è pari o superiore alla soglia comunitaria, si dovrà esperire una procedura di confronto concorrenziale, per cui dovranno attuarsi le modalità di affidamento applicate per gli appalti di servizi ed

Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale ASIA

Documento	Data emissione	Rev.	Data revisione	Pagina
Delibera n. 126 del CdA	07/11/2016	R00	---	17 di 19

acquisto di beni di cui al presente Regolamento, con applicazione della disciplina prevista dal D.lgs. 50/2016.

PARTE IV - APPROVAZIONI ED AUTORIZZAZIONI

ART. 18 - Competenze del Consiglio di amministrazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera, nell'ambito delle previsioni di bilancio, l'affidamento dei contratti di appalto di lavori, forniture e servizi e di concessione di lavori e di servizi, il relativo importo preventivo di spesa ed il riferimento ai mezzi finanziari necessari.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione approva i bandi, gli avvisi di gara e le lettere d'invito.

18.3 E' di competenza del Consiglio di Amministrazione la verifica della regolarità del rendiconto periodico presentato dal Direttore, relativo a lavori, servizi e forniture, disposti nell'ambito delle sue competenze.

18.4 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione il recesso e la risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte dall'Azienda aggiudicataria.

ART. 19 - Incompatibilità

19.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti o affini entro il quarto grado. Si rinvia comunque alla normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

ART. 20 - Competenze del Direttore

20.1 Spetta al Direttore dell'Azienda :

- a) sovraintendere alla attività tecnica, amministrativa, finanziaria;
- b) adottare i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;
- c) presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- d) formulare l'elenco delle ditte da invitare e provvedere a tutta la procedura di gara di cui ha la responsabilità;
- e) presiedere le commissioni di gara;

Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale ASIA

Documento	Data emissione	Rev.	Data revisione	Pagina
Delibera n. 126 del CdA	07/11/2016	R00	--	18 di 19

- f) stipulare contratti e firmare gli ordini di acquisto e di pagamento, e sottoscrivere le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- g) provvedere, nei limiti e con le modalità previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, all'affidamento dei servizi e delle forniture indispensabili per il funzionamento normale e ordinario dell'Azienda.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 - Esecuzione dei contratti

21.1 L'esecuzione del contratto ha inizio dopo la stipula del contratto, salvo i casi di esecuzione anticipata ai sensi della normativa provinciale e nazionale vigente.

ART. 22 - Durata del contratto

22.1 Nei contratti devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.

22.2 E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito.

ART. 23 - Prezzi - revisione e aggiornamento

23.1 I contratti devono prevedere prezzi fissi e invariabili comprensivi di ogni spesa occorrente per l'esecuzione integrale delle prestazioni contrattuali.

23.2 Per i contratti ad esecuzione continuativa o periodica deve essere prevista una esplicita clausola di revisione dei prezzi.

ART. 24 - Modalità di risoluzione delle controversie

24.1 Quando insorgano tra i contraenti divergenze interpretative in merito alle clausole contrattuali o alla esecuzione del contratto, ove non sia esperibile l'accordo bonario, il Direttore valuta se sussistono i presupposti per proporre alla controparte la soluzione delle controversie in via transattiva ai sensi dell'art. 208, D.lgs. 50/2016.

24.2 La soluzione delle controversie non può essere deferita ad arbitri.

ART. 25 - Trattamento dei dati personali

25.1 Il trattamento dei dati avverrà, ai sensi della normativa vigente, laddove necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e in attuazione di obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

25.2 Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore.

Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale ASIA

Documento	Data emissione	Rev.	Data revisione	Pagina
Delibera n. 126 del CdA	07/11/2016	R00	---	19 di 19

ART. 26 - Rendicontazione

26.1 Il Direttore rende conto al Consiglio di Amministrazione delle spese ed alienazioni eseguite in economia, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, entro i due mesi successivi dalle stesse. Tale rendicontazione si identifica con le "liquidazioni spese in economia" di cui all'ordine del giorno della Riunione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 27 - Miscellanea

27.1 I bandi, gli avvisi, i disciplinari, i capitolati e i contratti conterranno le clausole e i documenti allegati che sono obbligatoriamente previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento alle seguenti materie: tracciabilità dei flussi finanziari; salute e sicurezza sul lavoro; responsabilità amministrativa degli enti.

ART. 28 - Rinvio

28.1 Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme e ai regolamenti in vigore a livello provinciale e nazionale.